



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 248 del 19/10/2022 – 09/12/2022 Udienza pubblica del 18/10/2022
Massima:	<p>Titolo Edilizia e Urbanistica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità per i Comuni di rilasciare, a richiesta e nelle more dell'approvazione dei Piani di risanamento urbanistico e dell'adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria - Condizioni - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 60, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), in relazione agli artt. 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), 5 e 120 della Costituzione, e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La disposizione impugnata, aggiungendo il comma 8-bis all'art. 37 della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), prevede la possibilità per i comuni di concedere permessi e autorizzazioni in sanatoria, anche ove non abbiano ancora adottato un piano di risanamento urbanistico. Tale possibilità non influisce, però, sul dovere di rispettare i termini che la legge stabilisce per l'armonizzazione della pianificazione urbanistica e paesaggistica. Infatti è la stessa disposizione impugnata a subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla sussistenza di «tutti gli altri presupposti di legge» (codice dei beni culturali e del paesaggio e Norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico) dunque la normativa impugnata è compatibile con i parametri evocati.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 60, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 5, 117, secondo comma, lettera s) e 120, della Costituzione; Art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>
--------------	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

